



ALERT SANZIONI

SANZIONI PER INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO VACCINALE

Il Decreto-legge n. 44 del 2021 così come modificato dal Decreto- legge n. 1 del 2022 prevede all'art. 4-sexies l'irrogazione della sanzione pecuniaria di € 100,00 nel caso di inadempimento all'obbligo vaccinale per:

- il personale della scuola, del comparto difesa sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale... (artt. 4-ter.1, art. 4 ter.2)
- i soggetti che hanno compiuto il cinquantesimo anno d'età (art. 4-quater)
- gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario ed i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (comma 2 art. 4- sexies).

NB: i soggetti sono inadempienti all'obbligo vaccinale qualora:

- alla data del 01.02.2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- a decorrere dal 01.02.2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario;
- a decorrere dal 01.02.2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva del ciclo vaccinale primario entro sei mesi.

Procedura sanzionatoria

1. Il Ministero della Salute, avvalendosi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione invia ai soggetti inadempienti **l'avvio del procedimento sanzionatorio** (è la prima raccomandata che si riceverà).

2. Il soggetto **nel termine di 10 giorni** dalla ricezione può comunicare all'Azienda Sanitaria Locale per territorio la certificazione di differimento o esenzione all'obbligo vaccinale ovvero un'altra ragione di oggettiva ed assoluta impossibilità.

3. Entro **10 giorni (termine perentorio)** dalla ricezione della documentazione l'Azienda Sanitaria Locale trasmette all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, **previo eventuale contraddittorio con il soggetto**, un'attestazione relativa all'insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi.



Avvocati per l'Emergenza

Organizzazione di avvocati - giuristi |

✉ Posta elettronica: avvocatiperlemergenza@gmail.com

4. L'Agenda delle Entrate-Riscossione, se l'Azienda Sanitaria Locale non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, **entro 180 giorni** dalla relativa trasmissione, invia un avviso di addebito (la sanzione da pagare) con valore esecutivo.

Consigli

E' opportuno rispondere alla prima comunicazione che si riceve?

I pareri in merito sono contrastanti, chi sostiene sia preferibile rispondere sempre facendo valere l'illegittimità della normativa applicata, chi invece per una questione di maggior sicurezza e tutela ritiene opportuno ignorare l'invito ricevuto.

Avvocati per l'emergenza in merito propongono di ignorare l'invito ed opporsi all'avviso di addebito successivo con ricorso dinnanzi al Giudice di Pace.

Per i soggetti in possesso di un valido certificato d'esenzione, di differimento o di guarigione si consiglia di rispondere a mezzo PEC con una richiesta di accesso agli atti ed un'autodichiarazione del proprio stato di esente/guarito indirizzata all'Azienda Sanitaria locale competente ed al responsabile del procedimento, senza peraltro segnalare il riscontro inviato nella propria area riservata presso il sito dell'Agenda delle Entrate, disattendendo la richiesta presente nell'avviso di comunicazione.

E' opportuno opporsi alla sanzione presentando ricorso dinnanzi al Giudice di Pace?

Riteniamo preferibile, soprattutto nel caso in cui si voglia per ragioni ideali, culturali e sanitarie contestare l'irrogazione della sanzione pecuniaria presentare ricorso dinnanzi al Giudice di Pace territorialmente competente.

Modalità operative per presentare ricorso

Avvocati per l'emergenza sono disposti a fornire assistenza legale per la proposizione del ricorso avanti il giudice di Pace e per le udienze fino alla decisione.

Costi

Il costo complessivo dell'assistenza legale a prezzo oltremodo calmierato è di € 43 per spese vive (costo del contributo unificato) e di € 84,34 oltre accessori di legge per onorario, per una somma complessiva di € 150,00. Il pagamento dovrà essere corrisposto contestualmente con il rilascio del mandato e l'invio della documentazione necessaria.

NB: Ci si riserva, qualora per garantire l'assistenza legale sia necessaria una trasferta che comporti spese superiori, di incrementare l'importo ivi indicato.



Avvocati per l'Emergenza

Organizzazione di avvocati - giuristi |

✉ Posta elettronica: avvocatiperlemergenza@gmail.com

Documenti

Per proporre ricorso è necessario inviare all'indirizzo mail correlato al foro competenza la richiesta di assistenza legale con:

- la sanzione ricevuta in originale;
- la procura alle liti firmata in originale;
- copia della carta d'identità e tessera fiscale;
- vari documenti utili per motivare il ricorso (visite mediche, ecc.).

Contatto

avvocatiperlemergenza@gmail.com

NB: Scriveteci e comunicateci i seguenti dati:

- **nome cognome codice fiscale**
- **sede di residenza**
- **lavoro svolto**
- **eventuali note**

Cerchiamo di coprire più sedi possibili. Ci riserviamo di verificare la possibilità di fornire assistenza legale anche per coloro che non appartengono ai fori di competenza in cui normalmente operiamo salvo nel caso, eventualmente, applicare un aumento della tariffa comprensivo del rimborso spese per la trasferta, ove necessaria.
